

**STATUTO DELLA FONDAZIONE SCIENTIFICA DI PARTECIPAZIONE
"MARIS - MONITORAGGIO AMBIENTALE E
RICERCA INNOVATIVA STRATEGICA"**

All. 3

Articolo 1**Denominazione, sede e durata**

1. Viene costituita la Fondazione scientifica di partecipazione "MARIS-Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica", finalizzata alla ricerca scientifica e tecnologica applicata alla salvaguardia, alla valorizzazione dell'ambiente e alla qualità della vita (in sigla MARIS RICERCA). La Fondazione è costituita in continuazione ideale con "MARIS-Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica di Roma - società consortile a responsabilità limitata", tra l'INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Messina. La Fondazione promuove strategie innovative di ricerca dedicate all'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche, realizzazioni tecnologiche e iniziative di alta formazione, espressamente indicate negli obiettivi del presente Statuto.
2. La Fondazione ha sede legale in Roma presso l'INGV e durata illimitata

Articolo 2**Natura e disciplina**

1. La Fondazione di partecipazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.
2. La Fondazione di partecipazione, gestita secondo criteri di economicità e di autonomia finanziaria, non può distribuire o assegnare sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri soci fondatori, ai soggetti partecipanti pubblici e privati, ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3**Finalità e settori d'intervento**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha per oggetto le seguenti attività da svolgersi in sede locale, regionale, nazionale e internazionale:
 - a) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica mirata alla salvaguardia e alla corretta fruibilità dell'ambiente naturale;
 - b) progettare, realizzare e gestire sistemi integrati di monitoraggio ambientale attraverso il coordinamento di attività scientifiche e ricerche di frontiera in vari campi del sapere scientifico, in particolare per l'analisi dei fattori inquinanti e dei rischi connessi alle attività antropiche e industriali;
 - c) offrire supporto tecnico scientifico alle Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti in materia di Pianificazione Territoriale e Urbanistica con particolare riguardo ai sistemi costieri e marini e agli impatti derivanti dai cambiamenti climatici nei sistemi biotici e abiotici;
 - d) cooperare con le Istituzioni pubbliche in generale, con le Università e gli Enti di Ricerca nazionali e internazionali, con la Protezione civile ed ogni altra organizzazione pubblica e privata in materia di valorizzazione delle risorse ambientali e delle fonti di energia rinnovabili, di prevenzione e sicurezza riguardo alle applicazioni tecnologiche di monitoraggio degli scenari di rischio CBRNe (Chimico Biologico Radiologico Nucleare ed esplosivi);
 - e) promuovere, progettare e realizzare iniziative di formazione scientifica di alto profilo e socioculturale, oltre all'addestramento nell'impiego di sistemi innovativi di monitoraggio specialistico, sia in proprio che in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore;

- f) istituire in proprio o in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, borse di studio e premi per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'invenzione e la brevettazione di sistemi dedicati alla protezione ambientale e alla sicurezza, particolarmente orientati ai giovani;
- g) programmare e realizzare eventi dedicati alla qualità della vita umana e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e identitario.

2. La Fondazione di partecipazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge ed in particolare con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio presso terzi, dell'attività di mediazione professionale mobiliare e dell'intermediazione finanziaria. In particolare potrà:

- a) stipulare convenzioni con istituzioni universitarie per l'organizzazione di corsi di studio e master universitari;
- b) stipulare convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, assumere partecipazioni in enti, associazioni ed imprese, partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese purché abbiano analoghe finalità;
- c) promuovere elargizioni, raccolta fondi e conferimento di contributi finanziari per la realizzazione delle attività istituzionali;
- d) istituire sedi operative e di rappresentanza in ambito regionale, nazionale e internazionale, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie all'istituzione e gestione di insediamenti universitari, comprese tutte le iniziative, i servizi e le prestazioni di supporto alle attività didattiche, alla accoglienza ed al benessere degli studenti;
- e) promuovere l'adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e persone fisiche per finalità coerenti con gli scopi della Fondazione;
- f) svolgere studi e ricerche, promuovere pubblicazioni, documentaristica, convegni, attività seminariali scientifiche, erogare servizi e consulenze.
svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità.

34. La Fondazione potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei Fondatori, al fine di conseguire i propri obiettivi e lo svolgimento di progetti specifici. Eventuali costi materiali sostenuti dai fondatori nell'ambito dei progetti della Fondazione che venissero finanziati in sede pubblica e privata, saranno rimborsati pro-quota alle rispettive Amministrazioni dei fondatori, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione determinato in conferimenti in denaro, in beni mobili e/o immobili, in diritti finanziari e in tutti quegli altri elementi valutabili o aventi valenza economica, che possono essere impiegati per il perseguimento degli scopi e che sono dai Fondatori e Partecipanti conferiti a tal fine,
- b) dai beni mobili ed immobili, frutto di liberalità a qualsiasi titolo pervenuti, anche mortis causa, con espresse dichiarazioni dei disponenti della loro destinazione ad accrescere il patrimonio con vincolo di scopo, ovvero acquistati, in conformità alle norme vigenti per le Fondazioni, e vincolati agli scopi fondativi;
- c) da donazioni e elargizioni di enti o da privati finalizzate all'incremento del patrimonio e dai contributi dello Stato e degli enti pubblici, territoriali e non, da imputarsi al fondo di dotazione;
- d) da accantonamenti e rendite non utilizzate che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare al patrimonio, anche per stabilizzare le erogazioni, conservando il valore del

patrimonio stesso, nell'esercizio di una prudente gestione, senza pregiudizio nella tutela degli interessi e delle finalità garantiti dallo Statuto.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito dalla Fondazione in modo da proteggerne e preservare il valore e per ottenere rendimenti che siano adeguati e congrui a svolgere le attività istituzionali, nella garanzia della loro continuità nel tempo. A tal fine il Consiglio Direttivo, in conformità a sana gestione economica, porrà in essere quanto necessario per garantire la intangibilità quantitativa del Patrimonio stesso, nel più assoluto rispetto del vincolo di destinazione agli scopi fondativi, determinando, di volta in volta, gli investimenti, che comunque non dovranno mai comportare rischio di diminuzione del patrimonio nel tempo, ma solo una giusta e adeguata redditività.

Articolo 5

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione di partecipazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione di partecipazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e Onorari;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione di partecipazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

Membri della Fondazione di partecipazione

1. I membri della Fondazione di partecipazione si distinguono in:

- Fondatori
- Partecipanti
- Sostenitori
- Onorari

Articolo 7

Membri Fondatori

Sono Membri Fondatori l'INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Messina.

Articolo 8

Membri Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione di partecipazione con un contributo (annuale o pluriennale) che verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento alla Fondazione di beni materiali od immateriali. Il partecipante potrà anche finalizzare il proprio contributo alla realizzazione di uno specifico progetto o di una singola attività.

2. Il Consiglio Direttivo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione di partecipazione, in relazione alla qualità e quantità dell'apporto.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

Articolo 9

Membri Sostenitori e Onorari

1. Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione di partecipazione con un contributo, nella misura superiore a quella prevista per i "Partecipanti", che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

2. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Onorari" della Fondazione di partecipazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione di partecipazione, la cui partecipazione alla Fondazione di partecipazione sia reputata di prestigio od utilità.

Articolo 10

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio Direttivo decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

2. I Membri Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione di partecipazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Organi della Fondazione di partecipazione

1. Sono organi della Fondazione di partecipazione:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente della Fondazione
- La Consulta dei Membri Partecipanti e Sostenitori
- il Comitato Scientifico
- il Revisore unico

Articolo 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre componenti, due dei quali nominati dall'INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed uno nominato dall'Università degli Studi di Messina.

2. Possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che:

- a) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;

d) siano in possesso di rilevanti e comprovati requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento della Fondazione di partecipazione ovvero nelle attività d'impresa, maturati attraverso l'insegnamento di livello universitario o incarichi di amministrazione, di controllo o compiti dirigenziali presso enti pubblici o privati operanti nei settori di intervento della Fondazione di partecipazione, nelle attività d'impresa o nel settore no-profit.

3. Non possono inoltre far parte del Consiglio Direttivo:

- a) i dipendenti della Fondazione di partecipazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
- b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti del Consiglio Direttivo uscente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rinnovabili sulla base dei risultati conseguiti,

Articolo 13

Incompatibilità

1. La carica di Consigliere è incompatibile con:

- a) le cariche di componente del Consiglio Direttivo (escluso il Presidente), di Direttore Generale, di componente del Collegio Sindacale o Revisore unico, di dipendente della Fondazione;
- b) lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, di un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale.

Articolo 14

Decadenza e sospensione della carica

1. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i Consiglieri che:

- a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 14;
- b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;
- c) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- d) abbiano omesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.

2. Il Consiglio Direttivo dichiara sospesi dalla carica i Consiglieri quando:

a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 15

Compiti ed attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- a) approvare lo Statuto e relative modifiche;
- b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione di partecipazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;

- d) individuare, enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, con le quali la Fondazione potrà sottoscrivere convenzioni per l'organizzazione di corsi post laurea, master e attività di ricerca;
- e) individuare le sedi operative o di rappresentanza della Fondazione di partecipazione in ambito regionale, nazionale e internazionale;
- f) individuare i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione di partecipazione potrà attivare partnership finalizzate agli obiettivi della Fondazione;
- g) approvare il bilancio preventivo annuale e lo schema di piano triennale;
- h) approvare il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
- i) definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
- l) nominare il Revisore unico, definendone i compensi, e deliberarne la decadenza nei casi previsti dallo Statuto qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Collegio entro trenta giorni dal verificarsi delle rispettive cause, nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- m) disciplinare la composizione e le attribuzioni del Comitato scientifico che svolge attività consultiva in riferimento all'attività didattica e scientifica;
- n) approvare la relazione annuale predisposta dal Direttore Generale sull'attività svolta dalla Fondazione di partecipazione, e disporre la pubblicazione e l'adeguata diffusione;
- o) vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;
- p) deliberare in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;
- q) fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti e dei Sostenitori e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- r) attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione di partecipazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione di partecipazione, la cui ammissione sia reputata di prestigio od utilità;
- s) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili il cui corrispettivo unitario risulti superiore ad euro 200.000,00;
- t) nominare il Direttore Generale, determinandone la durata del contratto, il compenso e le eventuali indennità;
- u) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

2. Il Consiglio ha potestà regolamentare e disciplinare per lo svolgimento della propria attività, ed in particolare ha il potere di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate.

Articolo 16

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta formale di uno dei Fondatori, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione viene estesa al Revisore unico.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio e del Revisore unico. In caso di urgenza è dovuto un preavviso di tre giorni.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Il Consiglio Direttivo delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

5. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio Direttivo potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Articolo 17

Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei suoi componenti. Egli resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere riconfermato. Il Consiglio Direttivo nomina contestualmente, con le stesse modalità e durata di mandato, un Vice-Presidente.

2. Il Presidente rappresenta la Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati ed in qualsiasi grado di giudizio, previa delibera del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Consulta dei Partecipanti e Sostenitori, stabilendone il relativo ordine del giorno e dirigendone i lavori.

4. Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Il Presidente può altresì:

- a) proporre modifiche allo Statuto;
- b) proporre gli obiettivi e le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;
- c) proporre l'eventuale sviluppo di attività coerenti con i settori di intervento della Fondazione di cui all'articolo 3;
- d) proporre i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo delle attività di cui all'Art. 4;
- e) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione;
- f) proporre delibere in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;
- g) proporre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio o utilità, a cui attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge un ruolo di supporto consultivo e di indirizzo alle attività di ricerca della Fondazione, in modo autonomo e indipendente.

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri individuati dal Consiglio Direttivo, sentita la Consulta dei Partecipanti e Sostenitori, tra persone di consolidata e riconosciuta esperienza nel campo scientifico e tecnologico o situati in ruoli di vertice

nelle Istituzioni, il cui apporto sia ritenuto di significativo interesse per le attività di studio e ricerca della Fondazione.

Il Comitato Scientifico designa al proprio interno un Coordinatore incaricato di presiedere le riunioni e trasmettere al Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione i verbali delle riunioni.

Si riunisce almeno due volte all'anno, utilizzando anche i sistemi di videoconferenza o audioconferenza.

I membri del Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

Articolo 19

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo sulla base di esperienze, capacità organizzative e referenze consolidate, stabilendone il compenso, le modalità di erogazione e le eventuali indennità.

2. Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita le funzioni delegate nei limiti previsti dalla legge e per specifici atti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

3. Risponde del proprio operato innanzi agli organi della Fondazione e inoltre:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Consulta della Fondazione e del Comitato Scientifico;

b) su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;

c) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, li sovrintende ed è responsabile del loro buon andamento;

d) provvede all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

e) predisporre gli schemi del bilancio consuntivo e preventivo.

4. Il Direttore Generale può essere riconfermato sulla base dei risultati raggiunti.

5. Si applicano al Direttore Generale le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste all'art.15 per i componenti del Consiglio Direttivo.

6. La veste di componente del Consiglio Direttivo non è compatibile con la carica di Direttore Generale.

Articolo 20

Consulta dei Membri Partecipanti e Sostenitori della Fondazione

1. Potranno far parte della Consulta della Fondazione, con la nomina di un rappresentante ciascuno, i Membri Partecipanti e Sostenitori della Fondazione che dovessero assumere l'impegno di contribuire al fondo di gestione per tutta la durata di un mandato del Consiglio Direttivo, in misura annuale superiore al 10% degli oneri di gestione complessivi come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. Alla Consulta possono prendere parte con diritto di voto i partecipanti che risultino in regola con il versamento del contributo annuale di cui all'articolo 9.

3. La Consulta è convocata e presieduta del Presidente della Fondazione di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno il 30% dei partecipanti.

4. La Consulta è validamente costituita in riunione qualunque sia il numero dei presenti, rende pareri consultivi e formula proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

5. I componenti nominati dai Partecipanti e Sostenitori nella Consulta dei Membri Partecipanti e Sostenitori decadono qualora la contribuzione annuale di ciascuno di essi che ha effettuato la nomina risulti inferiore al 10% degli oneri di gestione annui come sopra indicati.

6. Il mandato dei Componenti della Consulta nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

7. Il Direttore Generale partecipa in qualità di osservatore alle riunioni della Consulta dei Partecipanti e Sostenitori.

Articolo 21

Competenze del Sindaco Revisore

1. Il Sindaco Revisore è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente
3. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
4. Assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Consulta dei Partecipanti.

Articolo 22

Proroga degli organi

1. Gli Organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed a quanto eventualmente imposto per legge.

Articolo 23

Conflitti d'interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
4. I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio Direttivo dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 24

Bilanci

1. L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo della Fondazione..
3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
4. Il Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta di bilancio dell'esercizio precedente e una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti ed al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale.
5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, al Consiglio Direttivo.

6. Nella relazione sulla tenuta della contabilità e sull'andamento dell'esercizio, il Collegio Sindacale formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.

7. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 25

Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 26

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 27

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 28

Clausola Transitoria

In sede di costituzione della Fondazione e quindi di prima nomina, il Presidente - oltre che dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto al presente Statuto – può anche essere nominato all'unanimità da tutti i Fondatori riuniti in assemblea.

APPUNTI PER L'ATTO DI TRASFORMAZIONE

1) Sequenza dei passaggi per la trasformazione da scrl in Fondazione:

- a) Delibere di autorizzazione alla trasformazione da parte dei soci INGV e UNIME
- b) Deleghe INGV e UNIME ai propri rispettivi rappresentanti in Assemblea dei soci appositamente convocata per l'atto di trasformazione, con la presenza del Notaio
- c) Convocazione dell'Assemblea avente all'Odg la trasformazione della scrl in Fondazione, in data concordata con il Notaio
- d) Verbale Assemblea e contestuale atto notarile di trasformazione in Fondazione;
- e) Trasmissione documentazione alla Prefettura di Roma per la registrazione della Fondazione.

2) Atto costitutivo di trasformazione - Memo inserimenti

- i. Ai fini della realizzazione delle iniziative culturali-scientifiche condotte dalla Fondazione a servizio della società civile, alle specifiche attività progettuali e alla ricerca scientifica indipendente, i soci fondatori rendono disponibili alla Fondazione le rispettive risorse umane e strumentali. Eventuali costi materiali sostenuti dai fondatori potranno essere rimborsati nell'ambito di progetti della Fondazione finanziati in sede pubblica e privata.
- ii. *Altri eventuali*